

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 24 settembre 1996

**recante modifica delle decisioni 91/270/CEE e 92/471/CEE e relativa all'importazione di embrioni di animali domestici della specie bovina provenienti dall'Argentina**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/572/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 94/113/CE<sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 7, 9 e 10,

considerando che l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di embrioni di animali domestici della specie bovina figura nella decisione 91/270/CEE della Commissione<sup>(3)</sup>, modificata dalla decisione 94/453/CE<sup>(4)</sup>;

considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione di embrioni di bovini da paesi terzi sono stabilite dalla decisione 92/471/CEE della Commissione<sup>(5)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 94/453/CE;

considerando che le competenti autorità argentine si sono impegnate a notificare nelle 24 ore alla Commissione e agli Stati membri, via telex o telefax, la conferma dell'insorgenza di una delle seguenti malattie: peste bovina, afta epizootica, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, febbre catarrale maligna, malattia emorragica epizootica, febbre della valle del Rift e stomatite vescicolosa contagiosa, oppure eventuali modifiche della politica di vaccinazione contro tali malattie;

considerando che la situazione zoosanitaria in Argentina è soddisfacente dal punto di vista delle importazioni di embrioni di bovini; che i servizi veterinari di questo paese sono strutturati e organizzati in modo adeguato e che le competenti autorità nazionali hanno fornito garanzie in merito al rispetto delle norme contenute nella direttiva 89/556/CEE;

considerando che le competenti autorità argentine si sono impegnate a garantire che gli embrioni sono stati raccolti o prodotti e trattati da gruppi di raccolta o di produzione riconosciuti e controllati, che provengono da animali le

cui condizioni sanitarie sono soddisfacenti, che sono stati immagazzinati e trasportati in modo da preservarne lo stato sanitario e che sono stati scortati durante il trasporto da un certificato sanitario attestante l'adempimento di tale obbligo;

considerando che occorre modificare l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di embrioni di animali domestici della specie bovina e stabilire le condizioni sanitarie per l'importazione di embrioni provenienti dall'Argentina;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

All'elenco dei paesi che figura nell'allegato della decisione 91/270/CEE è aggiunto il seguente paese:

«Argentina».

*Articolo 2*

All'elenco dei paesi che figura nell'allegato A, parte II della decisione 92/471/CEE è aggiunto il seguente paese:

«Argentina».

*Articolo 3*

La presente decisione è applicabile a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 302 del 19. 10. 1989, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 53 del 24. 2. 1994, pag. 23.

<sup>(3)</sup> GU n. L 134 del 29. 5. 1991, pag. 56.

<sup>(4)</sup> GU n. L 187 del 22. 7. 1994, pag. 11.

<sup>(5)</sup> GU n. L 270 del 15. 9. 1992, pag. 27.